

Studi Commerciali Associati

Gaia & Ferrini, Giglietti, Girolomini, Lazzarini, Montemaggi, Semprini

RAG. LUIGI GAIA, R.C., C.T.U.
DOTT. VINCENZO FERRINI, R.C., C.T.U.
DOTT. MARIO GIGLIETTI, R.C., C.T.U.
DOTT.SSA MARIANNA GIROLOMINI, R.C., C.T.U.
DOTT. PAOLO LAZZARINI, R.C., C.T.U.
DOTT.SSA MERIS MONTEMAGGI, R.C., C.T.U.
DOTT. CARLO VINCENZO SEMPRINI, R.C., C.T.U.

RAG.RA MICHELA FILIPPI
RAG.RA MARA MOLARI
RAG.RA ENRICA SEMPRINI

DOTT. DINO BERARDOCCO

Piazzetta Gregorio da Rimini n°1
47921 - RIMINI (RN)
tel.: (+39) 0541785284
fax: (+39) 0541785830
e-mail: info@stucomas.com
http://www.stucomas.com

Rimini, 9 maggio 2011

A tutti i signori clienti
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *CIRCOLARE MENSILE INFORMATIVA N° 5/2011*

Con la presente circolare mensile lo Studio desidera informare ed aggiornare i signori clienti in merito alle novità intervenute di recente in campo amministrativo, contabile e tributario.

Riportiamo di seguito per vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte di altri enti, ricordandovi che lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

RIFIUTI

Publicato il decreto che regola il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

È stato pubblicato il decreto che riunifica in un solo testo tutti i cinque decreti emanati fino ad oggi sul Sistri: è confermata la piena operatività del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti a decorrere dal 1° giugno 2011. Con l'avvio del Sistri saranno sostituiti i registri di carico e scarico, i formulari di identificazione dei rifiuti e il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). Il nuovo regolamento chiarisce che le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento e che sono produttori di rifiuti derivanti da tali attività devono iscriversi anche come produttori, indipendentemente dal numero dei dipendenti assunti. Inoltre, è spostato a regime dal 31 gennaio al 30 aprile di ogni anno il termine per il pagamento dei contributi annuali che le imprese italiane devono versare al Sistri. Sotto il profilo sostanziale le principali novità che è opportuno sottolineare sono le seguenti:

- i trasportatori in conto terzi dovranno dotarsi di una chiavetta Usb relativa alla loro sede legale, ma potranno averne una per ogni unità locale, versando più contributi singoli, oltre a quello annuale. Ogni veicolo in loro possesso dovrà comunque avere una chiavetta Usb per la tracciabilità dei rifiuti;
- resta in vigore la non necessità per i trasportatori di accedere al sistema almeno due ore prima che i rifiuti vengano messi in movimento; questo sarà valido anche per la micro raccolta e per coloro che gestiscono rifiuti nell'ambito di attività di manutenzione, ma in questo caso occorrerà trasportarli ad impianti di recupero/smaltimento senza passaggi intermedi. Sussiste, tuttavia, l'obbligo di redigere la c.d. scheda "Sistri - Area movimentazione";

- per il trasporto marittimo dei rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti Sistri al raccomandatario marittimo;
- la scheda "Sistri - Area movimentazione" dovrà essere conservata da chi produce rifiuti pericolosi ma non fa parte di enti o imprese, soggetti tenuti comunque a compilare registri di carico/scarico.

(Ministero dell'ambiente, decreto n.52/11, G.U. n.95 del 26/04/11 S.O. n.107)

CASE FANTASMA

Fissati i criteri per la determinazione delle rendite

Dal 1° maggio 2011 è scaduto il termine per denunciare al Catasto dei Fabbricati le unità immobiliari "fantasma" scoperte dall'Agenzia del Territorio nel corso delle attività di monitoraggio condotte negli ultimi anni. Per gli immobili non denunciati l'Agenzia del Territorio determinerà una rendita presunta da iscrivere provvisoriamente in catasto in base ai criteri definiti dalla tabella allegata al Provvedimento del 19 aprile 2011. La rendita presunta e, successivamente, quella definitiva produrranno effetto ai fini fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2007 (salva la possibilità di prova contraria da fornire da parte del contribuente). Ai contribuenti che non hanno provveduto alla regolarizzazione entro lo scorso 30 aprile 2011 saranno addebitati una sanzione amministrativa e gli oneri tecnici dell'accatastamento.

(Agenzia del Territorio, provvedimento del 19/04/11)

BILANCIO

L'indennità di fine rapporto degli amministratori è deducibile per competenza

Le società di capitali che, a fronte di apposita deliberazione dell'organo competente, sono tenute a corrispondere un'indennità di fine rapporto agli amministratori, devono effettuare un corrispondente accantonamento in bilancio che è sempre deducibile, ai fini Ires, per competenza.

Il regime di deducibilità per competenza dell'indennità di fine rapporto si rende, quindi, applicabile a prescindere dal fatto che il diritto all'indennità venga stabilito anteriormente all'inizio del rapporto, in sede di nuova nomina di amministratori il cui mandato è venuto a scadenza o in costanza di rapporto. Questo è l'orientamento che emerge dal documento approvato dall'Associazione Dottori Commercialisti di Milano. Segnaliamo che, a parere delle Entrate, invece, la deduzione dell'accantonamento è subordinata al fatto che il diritto al trattamento di fine mandato risulti da un atto di data certa (solitamente il verbale di assemblea registrato) anteriore all'inizio del mandato dell'amministratore (in tal senso la R.M. n. 211/08.)

(AIDC, norma di comportamento n.180 del 7/04/11)

IVA

I finanziamenti dei concessionari non rientrano nel calcolo del pro-rata

Sia le operazioni di finanziamento poste in essere direttamente dalle concessionarie automobilistiche e fornite ai propri clienti per la vendita di automobili che i corrispettivi conseguiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione attraverso operazioni di *leasing*, non concorrono alla determinazione della percentuale di detraibilità Iva, in quanto, pur se svolte con continuità, si tratta di operazioni accessorie o strumentali all'attività ordinaria svolta dalle concessionarie. Nello stesso documento l'Agenzia delle Entrate precisa ulteriormente che affinché queste attività finanziarie siano escluse dal calcolo del pro-rata di detraibilità Iva, devono comportare un limitato impiego di lavoro, beni e servizi rilevanti ai fini Iva, tale da non costituire una vera e propria organizzazione specifica per la gestione di tali attività.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n.41 del 5/04/11)

GEOMETRI

Versamento dei contributi alla Cassa di previdenza compensabili nel modello F24

Una nuova sezione inserita nel quadro RR del modello Unico Persone Fisiche permetterà ai geometri di determinare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti alla propria Cassa in occasione della dichiarazione dei redditi. I relativi versamenti potranno essere effettuati con il modello di pagamento F24, compensando eventuali crediti tributari e previdenziali. L'intesa tra l'Agenzia delle Entrate e la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti prende le mosse dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dello scorso 3 febbraio 2011 che ha previsto la determinazione nella dichiarazione dei redditi dell'ammontare dei contributi dovuti e la possibilità di effettuare i relativi versamenti con F24.

(Agenzia delle Entrate - Cipag, Convenzione del 28/04/11)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MARZO 2011

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 2011, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 101,9. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +2,5%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di marzo 2011 è pari 1,192576.

(Istat, comunicato del 15/04/11)

AMMINISTRATORI

Dubbia la legittimità della doppia iscrizione previdenziale dei soci amministratori

La Corte d'appello di Genova ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma interpretativa (e dunque retroattiva) sull'obbligo della doppia iscrizione sia alla Gestione Commercianti che alla Gestione Separata Inps, in capo ai soci lavoratori e amministratori di Srl commerciali. La Corte ha ipotizzato la violazione dell'art.117, co.1, della Costituzione, in relazione all'art.6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. I giudici, in particolare, hanno ritenuto che il Legislatore nazionale abbia emanato una norma dichiaratamente interpretativa in presenza di un notevole contenzioso e dell'intervento risolutivo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sfavorevole all'Inps, in tal modo violando il principio di "parità delle armi" tra le parti processuali e finalizzata ad incrementare il gettito contributivo dell'Inps. Nell'ordinanza si legge che i Giudici di Strasburgo non hanno escluso che in materia civile il Legislatore possa intervenire con norme dotate di efficacia retroattiva, ma hanno aggiunto che ciò è possibile solo quando l'intervento sia giustificato da "superiori motivi di interesse generale", quale non può considerarsi quello meramente "di cassa". Il confronto tra la disposizione censurata ed i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale porta, quindi, a dubitare che sussistessero i presupposti per l'emanazione di una norma interpretativa di portata retroattiva.

(Corte d'appello di Genova, ordinanza del 22/11/10, G.U. 1ª S.Speciale – C.Cost. n.16 del 13/04/11)

POSSIBILE UN'ULTERIORE DILAZIONE DEI RUOLI PER I QUALI È GIÀ STATA ACCORDATA UNA RATEAZIONE

Il D.L. n.225/10, convertito dalla L. n.10/11, ha previsto che le dilazioni di pagamento delle somme iscritte a ruolo concesse entro il 27 febbraio 2011 interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possano essere prorogate per un ulteriore periodo (fino a 72 mesi), a condizione che il debitore compri un temporaneo ulteriore peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione. La Direttiva di Equitalia n.12 del 15 aprile 2011 ha fornito le indicazioni operative per presentare le nuove istanza di proroga.

Per persone fisiche, ditte individuali, società, consorzi, associazioni, fondazioni, comitati che abbiano già in essere una rateazione di somme iscritte a ruolo concessa prima del 27 febbraio 2011 è, pertanto, possibile fruire di un'ulteriore rateazione in proroga a quella già concessa, in deroga all'ordinario regime sanzionatorio previsto nel caso di omissione del versamento della prima rata o di due rate successive.

Requisiti per la concessione della nuova dilazione

Il requisito del temporaneo ulteriore peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima rateazione va comprovato da parte dei contribuenti interessati con modalità distinte a seconda dell'importo iscritto a ruolo oggetto della prima rateazione:

- ➔ nel caso di ruolo rateizzato inferiore ad € 5.000, l'ulteriore dilazione sarà concessa a seguito della presentazione di una richiesta motivata da parte del debitore, attestante la situazione di difficoltà peggiore rispetto a quella in cui versava all'atto della concessione del provvedimento originario. Un *fac-simile* per la presentazione dell'istanza è disponibile al link <http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/capogruppo/files/it/ALL.1Istprorratfinoa5.000.pdf>;
- ➔ nel caso di ruolo rateizzato superiore ad € 5.000, l'ulteriore dilazione sarà concessa a seguito della presentazione di documentazione diversa a seconda della tipologia giuridica del soggetto debitore richiedente la proroga della dilazione (vedasi la tabella). I *fac-simili* per la presentazione delle istanze sono disponibili al link http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/rateazioni/Proroga_rateazioni/.

PERSONE FISICHE O TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI	Presentazione di un nuovo modello ISEE del nucleo familiare del debitore di valore inferiore rispetto a quello presentato nella prima istanza di rateazione. Qualora si siano verificati eventi successivi alla situazione rappresentata nel nuovo modello ISEE (che non consenta l'ulteriore proroga) che abbiano determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale (ad esempio perdita del lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare), il contribuente può, comunque, usufruire della proroga.
ALTRE CATEGORIE GIURIDICHE DI SOGGETTI	Le istanze presentate dalle società e dalle altre categorie giuridiche di soggetti vengono valutate sulla base dei parametri assunti dall'Indice di Liquidità e dall'Indice Alfa. Per accedere alla rateazione è necessario che l'Indice di Liquidità sia inferiore ad 1 e l'Indice Alfa sia superiore a 3. Il soggetto debitore che intende presentare un'istanza di rateazione in proroga deve attestare il peggioramento della sua situazione di obiettiva difficoltà: solo se l'Indice di Liquidità è peggiorato rispetto a quello riferito alla dilazione di cui viene chiesta la proroga ha diritto all'ulteriore dilazione delle rate. Se la società è in liquidazione il peggioramento della situazione di difficoltà deve essere comprovato anche da una relazione sottoscritta da un professionista da cui si evinca la presenza di elementi dell'attivo patrimoniale in grado di assicurare il soddisfacimento dei creditori sociali ovvero la disponibilità di terzi a garantire il pagamento rateale.

Modalità di richiesta della proroga

Nelle istanze di proroga della rateazione sono previsti modelli differenziati a seconda dell'importo e della tipologia giuridica del soggetto istante, scaricabili ai *link* segnalati, in cui vanno sempre indicati gli estremi identificativi del provvedimento di dilazione già concesso. Si ricorda che il beneficio dell'ulteriore dilazione viene concesso anche se le inadempienze relative al versamento della prima rata o di due rate successive si sono verificate in data successiva al 27 febbraio 2011, purché il provvedimento che ha concesso la rateazione originaria sia datato prima della stessa data.

Può verificarsi il caso che nei confronti del contribuente già beneficiario di una rateazione concessa prima del 27 febbraio 2011 venga notificata una nuova cartella di pagamento. Se il contribuente risulta moroso per tale nuova cartella di pagamento, l'istanza di proroga della rateazione sarà concessa solamente a fronte del pagamento o della presentazione di un'istanza di rateazione anche della nuova cartella notificata.

OPERAZIONI AL CONSUMO – MONITORAGGIO RINVIATO AL 1 LUGLIO

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2011, la moratoria per il monitoraggio delle operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di fatturazione è stato **spostato**, dal precedente termine del 1 maggio 2011, al prossimo **1 luglio 2011**.

Si tratta di un aspetto legato all'adempimento – *c.d. "spesometro"* - introdotto dalla Manovra d'estate 2010 (D.L. n.78/10) che impone ai contribuenti titolari di partita Iva di comunicare all'Amministrazione Finanziaria le operazioni di importo non inferiore ad €3.000 (limite che sale ad €3.600 per le operazioni non documentate da fattura).

Tale obbligo riguarda anche le operazioni poste in essere dal 2010 ma, per semplificare il compito dei contribuenti, fino allo scorso 30 aprile 2011 era previsto un esonero per le operazioni più difficili da tracciare, ossia quelle per le quali non esiste obbligo di fatturazione (quindi quelle che possono essere certificate con strumenti alternativi, quali lo scontrino ovvero la ricevuta fiscale). Per dette operazioni vi erano non pochi dubbi, in particolare vi è la necessità di definire quali debbano essere le modalità per il dettaglio per la raccolta dei dati relativi ai clienti, nonché quali siano i controlli che questo deve porre in essere.

Il provvedimento in commento, però, non ha fornito alcun tipo di chiarimento sulle numerose questioni dubbie, ma ha esclusivamente rinvio di due mesi la scadenza. Sul punto, peraltro, pare che vi possa essere un ridimensionamento dell'obbligo di monitoraggio, limitandolo alle sole operazioni che hanno previsto la movimentazione di contanti.

Non appena le istruzioni operative saranno rese disponibili dall'Amministrazione Finanziaria, se ne darà conto in un'apposita informativa alla clientela.

CHIARIMENTI OPERATIVI IN TEMA DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DI CREDITI IVA

Arrivano dall’Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti operativi che risolvono alcune questioni dubbie con riferimento all’applicazione delle regole in tema di compensazione dei crediti Iva introdotte con il D.L. n.78/09.

Si tratta, in particolare, della **circolare n. 16/E del 19 aprile 2011** con la quale l’Agenzia affronta principalmente le problematiche derivanti dal sovrapporsi dei crediti Iva annuali e trimestrali generatisi in più periodi di imposta, ma anche del **Provvedimento Direttoriale prot. 2011/28991 del 9 marzo 2011** con il quale viene assegnata – per le violazioni commesse a decorrere dal 1° aprile 2011 - al Centro Operativo di Venezia la competenza in materia di recupero dei crediti Iva utilizzati in difformità alle disposizioni dell’art.10 del D.L. n.78/09.

In forma di rappresentazione schematica daremo conto dei contenuti dei documenti richiamati in precedenza.

I chiarimenti della C.M. n.16/E/11

<p>l’utilizzo del credito Iva annuale 2009 che dovesse residuare nel corso del 2011</p>	<p>L’utilizzo può avvenire liberamente fino alla data di presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2010; dopo tale momento tale credito perde la sua “identità” e diventa di fatto, con l’inserimento in dichiarazione annuale, credito del periodo 2010.</p>
<p>verifica dei limiti previsti dalla normativa</p>	<p>Viene confermata l’applicazione del criterio dell’anno di maturazione del credito, e non dell’anno di effettivo utilizzo in compensazione.</p> <p><u>APPLICAZIONI DI TALE CRITERIO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • il credito 2009 utilizzato nel 2011 deve essere “sommato” a quello compensato nel 2010; • il credito risultante dalla dichiarazione annuale 2010 ed i crediti derivanti da istanze trimestrali 2011 non devono essere cumulativamente considerati; • i crediti trimestrali 2010 ed il credito risultante dalla dichiarazione annuale 2010: pur condividendo l’anno di maturazione, i due crediti (annuale e trimestrale) sono del tutto autonomi e distinti (conferma C.M. n.1/E/10).
<p>dichiarazione Iva presentata in forma autonoma e munita del visto di conformità (in presenza di un credito di importo superiore ad €15.000), e poi il successivo errato invio del modello Unico, comprensivo della dichiarazione Iva, priva però del visto di conformità</p>	<p>La dichiarazione “correttiva nei termini” si deve considerare sostitutiva rispetto a quella originariamente inviata, con la conseguenza che le compensazioni oltre la soglia di €15.000 vengono “intercettate” dalla procedura di controllo, che rileva l’assenza del visto di conformità.</p> <p>Procedure alternative per sanare la situazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contribuente può annullare l’invio del modello Unico, ripristinando così la valenza della dichiarazione Iva originariamente presentata (dovendo però presentare nuovamente la dichiarazione dei redditi); • il contribuente può inviare una nuova (terza) dichiarazione Iva munita del visto: il credito Iva viene “sbloccato” per le compensazioni eccedenti il limite di €15.000 a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di avvenuta regolarizzazione.
<p>modello F24 nel quale viene indicato un anno di riferimento non corretto</p>	<p>Il caso: credito Iva 2009, utilizzato in compensazione nel mese di marzo 2011, con l’errata indicazione in F24 del 2010 come anno di maturazione del credito.</p> <p>Il contribuente deve richiedere all’Ufficio la correzione del modello F24, e ciò determina automaticamente la modifica del dato di utilizzo del <i>plafond</i>: la compensazione, inizialmente imputata al monte 2010, per effetto</p>

	dell'errore del contribuente viene "ricollegata" al <i>plafond</i> 2009, con la ricostituzione della disponibilità sul periodo 2010 (a partire dal secondo giorno successivo a quello di correzione).
attivazione nuova casella PEC per l'assistenza	Viene attivato un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata per problematiche che possono sorgere in materia di compensazione dei crediti Iva (potranno essere segnalate anche le eventuali regolarizzazioni tramite ravvedimento di indebite compensazioni).

Il Provvedimento direttoriale del 9/03/11

F24 recanti compensazione di crediti Iva oltre le soglie presentati tramite <i>home banking</i>	<p>L'attività di recupero del Centro Operativo di Venezia riguarda anche i crediti Iva per i quali non è stato possibile procedere allo scarto preventivo dei modelli F24 contenenti l'indebita compensazione, in quanto sono stati utilizzati canali diversi dal sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate. Gli atti di recupero possono essere emessi direttamente dagli Uffici locali dell'Agenzia nel caso siano loro a constatare la violazione.</p> <p>Le sanzioni applicabili al caso di utilizzo di credito "non spettante" – come precisato dall'Agenzia Entrate nella C.M. n.1/E/10 – sono stabilite nella misura del 30% dell'importo del credito indebitamente compensato e vanno versate con il codice tributo 8904.</p> <p>È comunque possibile regolarizzare spontaneamente la violazione avvalendosi del "ravvedimento operoso" che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011 il pagamento della sanzione ridotta: <ul style="list-style-type: none"> - ad un decimo (pari al 3%) per ravvedimenti effettuati entro 30 giorni da commissione della violazione; - ad un ottavo (pari al 3,75%) per ravvedimenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo nel quale viene commessa la violazione; ➤ per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011 il pagamento della sanzione ridotta: <ul style="list-style-type: none"> - ad un dodicesimo (pari al 2,5%) per ravvedimenti effettuati entro 30 giorni da commissione della violazione; - ad un decimo (pari al 3%) per ravvedimenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo nel quale viene commessa la violazione. <p>Quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ per gli F24 erroneamente presentati tramite <i>home banking</i> nel 2010, la scadenza ultima per il ravvedimento è il 30/09/11; ➤ per gli F24 erroneamente presentati tramite <i>home banking</i> nel 2011, la scadenza ultima per il ravvedimento è il 30/09/12.
--	---

LE ENTRATE CHIARISCONO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL REGIME DEL “PERFEZIONAMENTO PASSIVO IVA”

L’Agenzia delle Entrate, in occasione di una videoconferenza tenutasi il 14 aprile 2011, ha fornito un importante chiarimento in relazione al c.d. “**perfezionamento passivo**”, ossia quel regime che consente agli operatori economici di esportare temporaneamente fuori dal territorio dell’Unione europea merci comunitarie per sottoporle a operazioni di trasformazione, e successivamente di immettere i prodotti risultanti dalla lavorazione in libera pratica in esenzione totale dai dazi all’importazione.

In effetti i beni, al momento dell’uscita dal territorio comunitario, vengono sottoposti a un regime doganale sospensivo in modo tale che quando rientrano in Europa possano pagare dazi e Iva solo ed unicamente sul valore determinato dalla lavorazione a cui sono stati sottoposti all’estero.

Il nuovo regime delle prestazioni di servizi in vigore dall’1/01/10 aveva fatto sorgere il dubbio che occorresse assolvere l’imposta due volte:

- ➔ una prima in dogana;
- ➔ una seconda attraverso l’autofatturazione da parte del committente della prestazione di servizi (la lavorazione).

Proprio su questo punto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come deve essere assolta l’imposta con riferimento a tale “valore incrementale” sul bene, costituito appunto dalla lavorazione. Di conseguenza:

- ➔ i servizi di lavorazione eseguiti in un Paese terzo su beni destinati a essere reimportati devono essere assoggettati a Iva tramite autofattura della prestazione ricevuta, senza scontare l’identico tributo anche in dogana al momento della loro reintroduzione;
- ➔ la reintroduzione del bene nel territorio comunitario risulta irrilevante sotto il profilo impositivo Iva previa presentazione dell’autofattura con la quale si documenta il fatto che l’Iva risulta già assolta sulla lavorazione in questione.

RETI DI IMPRESA: COME E QUANDO FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI

Il contratto di rete

L'articolo 3, comma 4-ter del D.L. n.5/09, definisce il contratto di rete come quel contratto con cui:

“più imprenditori perseguono o scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”.

I requisiti oggettivi richiesti sono quindi limitati: per stipulare un contratto di rete d'impresa sarà necessaria la presenza di almeno 2 imprenditori come definiti all'art.2082 c.c..

Non esistono preclusioni di tipo dimensionale, numerico ovvero attinenti al settore economico di appartenenza.

Scopo del contratto di rete è quello di accrescere e migliorare, sia a livello di singolo imprenditore che di collettività dei soggetti facenti parte della rete, la capacità innovativa e la competitività sul mercato.

I dati necessari che devono essere riportati nel contratto sono:

- ▶ il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di tutti i soggetti facenti parte della rete, siano essi gli originari sottoscrittori o soggetti che hanno aderito in una seconda fase;
- ▶ gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei soggetti aderenti alla rete e le modalità per la verifica del grado di raggiungimento degli stessi;
- ▶ la definizione del programma di rete con la precisa individuazione dei diritti e degli obblighi che ogni impresa si assume e delle modalità con le quali si persegue lo scopo posto dalla rete;
- ▶ la durata del contratto, le modalità di adesione da parte di ulteriori imprese e le eventuali cause di recesso con le connesse modalità di esercizio;
- ▶ le regole in tema di decisioni dei partecipanti su tutte le materie ed aspetti di interesse comune;
- ▶ le regole di eventuale modificabilità del programma di rete, da prendere con deliberazione a maggioranza nonché le modalità con cui tale decisione deve essere presa.

Vantaggi del contratto di rete

I vantaggi di natura amministrativa, di cui alla lett.b), co.368 della L. n.266/05 prevedono la possibilità che sia la rete:

- ▶ ad intrattenere rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con enti pubblici, anche economici; le domande, le richieste e le istanze e qualsiasi altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto che si è instaurato, si intendono, per quanto riguarda gli effetti, riferiti alle imprese aderenti al contratto di rete;
- ▶ ad inviare mediante un procedimento collettivo le richieste per l'accesso ad eventuali contributi di natura regionale, nazionale e comunitaria; la rete può altresì provvedere, se necessario, alla stipula di convenzioni, anche collettive, con istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui al D.Lgs. n.385/93, volte a presentare la garanzia per l'ammontare della parte di contributi soggetti a rimborso;
- ▶ a stipulare, per conto delle imprese aderenti al contratto, negozi di diritto privato secondo le norme del mandato.

Per la ricerca e lo sviluppo, lettera d) della citata legge, è prevista, al fine di accrescere la competitività delle Pmi, la costituzione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione avente lo scopo di

“promuovere l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti e applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale”.

Veniamo ai vantaggi fiscali. L'agevolazione consiste in una sospensione da imposta per gli utili, relativi ai periodi di imposta 2010-2012, che vengono destinati al fondo comune della rete.

A tal fine è necessario soddisfare alcuni requisiti:

- ▶ l'imprenditore deve aver aderito alla rete e tale presupposto trova il suo perfezionamento con la pubblicità tramite l'iscrizione al registro imprese di appartenenza;
- ▶ l'utile dovrà essere destinato ad un'apposita riserva che recherà il nome della legge agevolativa;
- ▶ l'asseverazione del programma comune di rete da parte degli organismi individuati con il D.M. del 25 febbraio 2011 che hanno presentato all'Agenzia delle Entrate la comunicazione di possesso dei requisiti richiesti nelle modalità di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2011, protocollo 2011/34839;
- ▶ gli investimenti risultati dal programma comune di rete asseverato devono essere eseguiti “entro l'esercizio successivo”.

I presupposti debbono sussistere nel momento in cui si usufruisce della norma agevolativa e quindi, ai sensi del co.2-*quinquies*, al versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati.

Per la prima applicazione della norma la stipula del contratto, la susseguente iscrizione al registro imprese e l'asseverazione possono essere ottenuti entro il 30 settembre 2011, termine ultimo per la presentazione di Unico 2011.

È importante, inoltre, sottolineare che ai fini del calcolo del termine ultimo per effettuare gli investimenti si deve prendere in considerazione non l'anno di maturazione degli utili accantonati, bensì quello in cui si è avuta la delibera con cui tale accantonamento è stato deciso.

L'agevolazione incontra il limite soggettivo massimo di 1.000.000 di euro su base annua, indipendentemente dal numero di reti alle quali aderisce l'imprenditore.

Questo non vuol significare che quello è il limite massimo di “investimento” ammissibile nella rete; infatti, il singolo può accantonare anche un importo superiore, ma in tal caso la sospensione d'imposta si applica comunque fino ad 1.000.000. In questo caso i vincoli di utilizzo vigono solamente fino a tale importo.

Va inoltre segnalato che l'importo indicato deve tener conto di un altro parametro di riferimento fondamentale: le risorse stanziare dal Governo.

Esse ammontano a 20 milioni per il 2011 ed a 14 sia per il 2012 che per il 2013 e saranno ripartite proporzionalmente alla richieste ricevute. La percentuale di spettanza di ogni singolo richiedente sarà pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Possono verificarsi degli eventi interruttivi se:

- ➔ la riserva viene utilizzata per fini diversi (distribuzione ai soci, copertura delle perdite di esercizio pregresse);
- ➔ viene meno l'adesione alla rete.

Al verificarsi di una di tali fattispecie, la riserva deve essere portata a tassazione nell'esercizio in cui si è verificato l'evento.

Importante precisazione è che al completamento del programma di rete la riserva resterà comunque in sospensione fino a quando non verrà utilizzata per scopi differenti dalla copertura delle perdite.

Bisogna poi precisare che la sospensione vale esclusivamente ai fini Ires ed Irpef e non anche Irap e, come già anticipato, può essere fruita solamente in sede di saldo delle imposte relative all'esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati, senza incidere sull'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Corollario logico è che in sede di acconto per il periodo successivo il calcolo si dovrà effettuare senza considerare l'agevolazione usufruita.

Termini

Per poter accedere al risparmio d'imposta è necessario procedere alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate tra il 2 ed il 23 maggio di ogni anno.

Il termine ha carattere perentorio dal momento che, decorso lo stesso, saranno prese in considerazione esclusivamente comunicazioni relative a rinunce, totali o parziali, all'agevolazione. Il modello comunicativo è denominato RETI ed è stato approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate il 14 aprile con protocollo n.2011/31139; la gestione è affidata al Centro operativo di Pescara. Esso contiene, oltre ai dati di riferimento dei soggetti, un quadro A in cui debbono essere indicati, rispettivamente, la quota di utili accantonata ed il conseguente risparmio di imposta.

Per quanto attiene il rigo A1, come detto, l'importo massimo iscrivibile è pari a 1.000.000 di euro. Il risparmio d'imposta da indicare nel rigo A2 è in funzione del soggetto e della fiscalità diretta cui soggiace:

soggetti Ires	deve essere indicato l'importo scaturente dall'applicazione dell'aliquota Ires del 27,5% all'accantonamento eseguito;
imprenditori individuali	l'importo sarà dato dalla differenza tra l'Irpef relativa al solo reddito di impresa determinata al lordo ed al netto dell'agevolazione. In caso di perdita, il risparmio di imposta è calcolato applicando le aliquote Irpef all'utile accantonato;
società di persone e di capitali in regime di trasparenza fiscale	si iscriverà la sommatoria delle minori imposte dovute da tutti i soci, determinate secondo le modalità di cui al punto precedente.

Per la determinazione del risparmio relativo alle addizionali regionali, all'importo accantonato a riserva si applica l'aliquota dello 0,9% o se maggiore, quella deliberata dalla regione di appartenenza, mentre per la comunale si dovrà sempre fare riferimento all'aliquota deliberata dal comune.

Riassumendo la procedura necessaria per accedere al risparmio di imposta:

Adempimento	data ¹
invio modello RETI	2-23 maggio
adesione al contratto di rete	16 giugno
accantonamento e destinazione dell'utile di esercizio a Riserva ex L. n. 5/2009	16 giugno
asseverazione del programma comune di rete	16 giugno
Indicazione risparmio di imposta in Unico	30 settembre
Investimento per un valore pari agli utili accantonati	1 anno dalla delibera

¹ Gli adempimenti scadenti il 16 giugno sono prorogati per il solo 2010 al 30 settembre 2011.

UNICO 2011 – VADEMECUM VERSAMENTI IMPOSTE

In vista dell'imminente appuntamento con le scadenze di versamento delle imposte e degli eventuali contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico 2011, riteniamo opportuno fornire un *vademecum* che riassume i principali adempimenti in scadenza e fornisca chiarimenti in ordine agli istituti della rateazione e della compensazione.

Si segnala che, prudenzialmente, tutti gli adempimenti sono stati inseriti con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendano prorogati al primo giorno feriale successivo.

Scadenza ordinaria – 16 giugno 2011

Scade il prossimo 16 giugno 2011 il termine entro il quale i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle imposte derivanti dal modello Unico 2011. Il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo d'imposta 2010, quanto il primo acconto per il periodo d'imposta 2011. Il secondo acconto sarà invece versato entro il 30 novembre 2011.

Scadenza con maggiorazione – 16 luglio 2011

Il versamento delle imposte, ordinariamente in scadenza il 16 giugno, può essere effettuato anche entro il 16 luglio 2011 con versamento di una maggiorazione pari allo 0,4%.

Rateazione

Il saldo ed il primo acconto calcolati in Unico 2011 possono essere rateizzati.

Il numero massimo di rate e la loro scadenza variano a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e sulla base della data di versamento della prima rata (entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio). La rateazione comporta l'applicazione dell'interesse in misura pari allo 0,33% mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è effettivamente avvenuto il versamento.

In particolare, gli interessi richiesti in caso di rateazione a partire dal mese di luglio vanno preventivamente maggiorati dello 0,40%.

Riassumendo:

In caso di prima rata versata al 16 giugno					
Non titolari di partita Iva			Titolari di partita Iva		
RATA	SCADENZA	INTERESSI	RATA	SCADENZA	INTERESSI
I	16 giugno	0,00	I	16 giugno	0,00
II	30 giugno	0,16	II	16 luglio	0,33
III	31 luglio	0,49	III	16 agosto	0,66
IV	31 agosto	0,82	IV	16 settembre	0,99
V	30 settembre	1,15	V	16 ottobre	1,32
VI	31 ottobre	1,48	VI	16 novembre	1,65
VII	30 novembre	1,81			

In caso di prima rata versata al 16 luglio					
Non titolari di partita Iva			Titolari di partita Iva		
RATA	SCADENZA	INTERESSI	RATA	SCADENZA	INTERESSI
I	16 luglio	0,00	I	16 luglio	0,00
II	31 luglio	0,13	II	16 agosto	0,31
III	31 agosto	0,46	III	16 settembre	0,64
IV	30 settembre	0,79	IV	16 ottobre	0,97
V	31 ottobre	1,12	V	16 novembre	1,30
VI	30 novembre	1,45			

Versamento e compensazione

I versamenti d'imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24, i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annuale saldo	6099	
Irap saldo	3800	
Irap acconto prima rata	3812	
Irap acconto seconda rata	3813	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario	1668	
Addizionale Regionale	3801	-
Addizionale Comunale	3844	-
Addizionale Comunale acconto	3843	-
Contribuenti minimi		
Imposta sostitutiva - acconto prima rata	1798	-
Imposta sostitutiva - acconto seconda rata o unica soluzione	1799	-
Imposta sostitutiva – saldo	1800	-

I crediti che risultano dal Modello Unico 2011 possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio 2011, purché ovviamente il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi ed il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni che successivamente verranno presentate.


È bene ricordare che l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore ad €10.000,00 può essere effettuato a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale esso emerge. Se tale credito fosse invece superiore ad € 15.000,00, l'utilizzo in compensazione dell'eccedenza è subordinato all'apposizione di visto di conformità nella dichiarazione da parte di un professionista abilitato.

Il limite massimo dei crediti d'imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati è ordinariamente di €16.456,90 per ciascun anno solare, limite elevato a 1 milione di euro per i subappaltatori in regime di *reverse charge* con volume d'affari registrato nell'anno precedente costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Se il credito vantato verso l'erario fosse superiore a tale soglia, l'eccedenza potrebbe essere chiesta a rimborso nei modi ordinari o portata in compensazione nell'anno solare successivo.

In merito alle modalità di esecuzione della compensazione ricordiamo che:


- l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di €16.456,90, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24;
- è consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso ed importi da compensare;
- gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono necessariamente essere utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione;
- il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito come meglio crede:



L'omessa presentazione o la presentazione tardiva di un modello F24 "a zero" (ossia senza versamenti dovuti perché gli importi a debito sono interamente compensati) è comunque sanzionabile.

Saldo Iva


L'importo dovuto a titolo di saldo Iva in scadenza al 16 marzo 2011 può essere versato dai soggetti che presentano il modello Unico entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sul reddito. Se il versamento avviene:



Il saldo Iva può essere compensato con eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione (sulla quota parte di tale credito compensata non è dovuta la maggiorazione dello 0,40%) e può essere rateizzato con le medesime scadenze già indicate relativamente al saldo e primo acconto delle altre imposte liquidate in Unico 2011.

Società di capitali

Le società di capitali hanno un termine di versamento che è legato alla chiusura del periodo d'imposta ed in parte alla data di approvazione del bilancio:



Anche per i versamenti dovuti dalle società di capitali valgono le regole descritte sia per il versamento differito di 30 giorni con maggiorazione dello 0,4%, sia per le rateazioni che per le compensazioni.

Società di persone

I versamenti dovuti dalle società di persone seguono le medesime regole previste per i versamenti dovuti dalle persone fisiche (quindi scadenza al 16 giugno 2011 ovvero al 16 luglio con maggiorazione).

MONITORAGGIO IN DICHIARAZIONE PER FLUSSI E CONSISTENZE ALL'ESTERO: IL QUADRO RW

Si ricorda alla gentile clientela dello Studio che nel modello Unico è previsto un apposito quadro nel quale occorre indicare tanto i flussi quanto gli *stock* di attività all'estero. In particolare, si tratterà di monitorare:

i **trasferimenti avvenuti nel corso del 2010** di attività dall'Italia all'estero, dall'estero all'Italia (in particolare, i bonifici in entrata ed in uscita), nonché i trasferimenti estero su estero.



Tali informazioni andranno monitorate nella **sezione III** del quadro RW.

le **consistenze al 31/12/10** delle attività finanziarie (conti correnti, titoli, ecc) e patrimoniali (immobili, oggetti d'arte, imbarcazioni, ecc.) detenute al di fuori del territorio nazionale.



Tali informazioni andranno monitorate nella **sezione II** del quadro RW.

Dette informazioni devono essere rese all'Amministrazione Finanziaria anche da parte dei contribuenti che intendono presentare il modello 730 (nel qual caso occorrerà presentare, in aggiunta al modello 730, anche il frontespizio del modello Unico unitamente al quadro RW).

Lo Studio invita quindi la clientela a prestare la massima attenzione alla questione, viste anche le pesanti sanzioni previste nel caso di mancata compilazione delle sezioni II e III del quadro RW (la sezione I viene compilata molto di rado). Tali **sanzioni** sono infatti state fissate nella **misura del 10%** degli importi complessivamente non indicati (dunque il doppio rispetto alla precedente sanzione del 5%). Per le violazioni attinenti la sezione II, il Legislatore prevede anche la possibilità per il Fisco di procedere alla confisca per l'equivalente.

È quindi opportuno che ciascuno consideri con cura la propria posizione e, se del caso, fornisca allo Studio, con la massima tempestività, tutta la documentazione necessaria per la corretta compilazione del modulo RW.

Senza pretesa di esaustività, ma solo a titolo indicativo, si ricordano alcune delle regole per la compilazione del quadro RW:

- l'obbligo di compilazione prescinde dalla modalità con cui si sono formati i capitali all'estero, essendo tenuti alla compilazione anche coloro che non hanno mai commesso evasione fiscale;
- l'adempimento è riferito a tutti i contribuenti residenti in Italia (dunque anche i cittadini stranieri), essendo invece esclusi i non residenti (compresi gli italiani iscritti all'AIRE). Oltre alle persone fisiche, pur se imprenditori individuali, sono tenute al monitoraggio fiscale gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate;
- l'obbligo di dichiarazione non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti e delle attività all'estero, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno non supera l'importo di €10.000;
- non sono tenuti alla compilazione di RW i non residenti;
- sono tenuti alla compilazione del modello RW in Unico 2011 coloro che hanno effettuato lo Scudo fiscale entro il 15 dicembre 2009 tramite la regolarizzazione (quindi lasciando le attività all'estero); è invece esonerato, anche per quest'anno, chi ha regolarizzato le attività estere entro il 30 aprile 2010;

- ➔ tutti i soggetti che hanno fatto ricorso al rimpatrio, anche giuridico, non dovranno più utilizzare il quadro RW (le attività sono / si considerano in Italia), ovviamente a patto che queste non siano state di nuovo trasferite all'estero;
- ➔ non sussiste l'obbligo del monitoraggio fiscale sia per i conti correnti all'estero rispetto ai quali i soggetti detentori hanno dato disposizione all'istituto estero di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul conto estero ad un conto italiano, dando specificazione nella causale dell'ammontare lordo e dell'eventuale ritenuta applicata all'estero, in modo che la banca italiana sia in grado di operare la ritenuta in ingresso sull'ammontare lordo degli interessi;
- ➔ in relazione agli immobili detenuti all'estero, non sussiste più alcuna distinzione in funzione della modalità di tassazione degli stessi nel Paese di localizzazione (come avveniva sino a due anni addietro). In pratica, tutti gli immobili all'estero, a prescindere se ivi tassati o meno, devono essere evidenziati nel quadro RW;
- ➔ le disponibilità estere devono essere indicate sulla base del relativo costo storico idoneamente documentato. In assenza di corrispettivo, deve farsi riferimento alle disposizioni fiscali che individuano il costo fiscalmente riconosciuto di un bene, come nelle ipotesi della donazione laddove si considera il costo di acquisto sostenuto dal donante. Se il costo non è altrimenti documentabile, deve farsi ricorso ad una perizia di stima.

Per altre e più particolari situazioni si invita la gentile clientela a prendere contatto con lo Studio per fissare un appuntamento, al fine di valutare il caso specifico.

I SOGGETTI ESCLUSI DAGLI STUDI DI SETTORE

Con i recenti decreti ministeriali del 16 e 22 marzo 2011 sono state introdotte ulteriori e specifiche cause di mancata applicazione degli studi di settore.

Per espressa previsione normativa (inserimento di un nuovo art.5 al D.M. 11/02/08), tali ipotesi avranno applicazione solo con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.

Si tratta in particolare delle seguenti casistiche:

- **società cooperative a mutualità prevalente** di cui all'art.2512 c.c.: in precedenza l'Agenzia delle Entrate (R.M. n.330/E/07) aveva precisato che gli studi di settore non si applicavano alle cooperative che svolgono attività "esclusivamente" a favore di soci, associati o utenti, mentre trovavano applicazione per le cooperative a mutualità prevalente;
- **soggetti c.d. "IAS"** che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali;
- **soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal codice 64.92.01 – "Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi" – e dal codice 66.19.40 – "Attività di Bancoposta".**

La nuova disposizione prevede che nei confronti di tali soggetti, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore possono essere utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie ma non rilevano ai fini dell'applicazione dell'art.10 co.4-*bis* della L. n.146/98.

Ciò significa che tali soggetti – esclusi dall'accertamento studi – non potranno godere dell'esonero dagli accertamenti di tipo presuntivo (analitico-induttivi) in materia di imposte dirette ed Iva per i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori al livello di congruità, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di €50.000, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati.

In virtù delle nuove ipotesi in precedenza individuate che, come ricordato, sono valide per il solo periodo d'imposta in corso al 31/12/10, si ritiene opportuno riepilogare le tradizionali cause di esclusione e di inapplicabilità dagli studi di settore la cui sussistenza deve essere segnalata in Unico 2011 con gli appositi codici da inserire nei quadri preposti alla determinazione del reddito. Va altresì ricordato che, nei nuovi casi in precedenza descritti così come in altri casi di seguito evidenziati, la preclusione dall'accertamento in base agli studi di settore comporta comunque l'obbligo di compilazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti.




Tabella riepilogativa

Cause di esclusione	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ricavi o compensi di ammontare superiore ad €5.164.56; ➤ inizio o cessazione dell'attività nel periodo d'imposta, ad eccezione dei casi di: <ul style="list-style-type: none"> • cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione; • mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti; ➤ periodo di non normale svolgimento dell'attività; ➤ contribuenti che adottano il regime dei "minimi"; ➤ determinazione del reddito con criteri "forfetari"; ➤ incaricati delle vendite a domicilio;
----------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none">➤ classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata; ad esempio, il modello prevede solo il quadro F (impresa) mentre il soggetto produce reddito di lavoro autonomo;➤ modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata, nel caso in cui le due attività siano soggette a studi di settore differenti.
Cause di inapplicabilità	<ul style="list-style-type: none">➤ Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;➤ società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ENASARCO PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio sono tenuti ad iscriversi alla Fondazione Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio).

È compito delle ditte mandanti porre in essere gli adempimenti relativi al calcolo e al versamento dei contributi, oltre che dare notizia ai propri agenti degli aumenti dei limiti minimali e massimali entro ed oltre i quali i contributi non risultano dovuti. Per l'anno 2011 i minimali contributivi e i massimali provvisionali sono invariati rispetto a quelli previsti per l'anno 2010.

Tali adempimenti devono essere obbligatoriamente gestiti in via telematica accedendo al sito *web* www.enasarco.it, effettuando una preventiva iscrizione sia dell'agente che della ditta mandante. Si riporta di seguito, in forma di rappresentazione schematica, una tabella che riepiloga le informazioni necessarie per un corretto calcolo dei contributi nonché le scadenze di versamento dei contributi medesimi.

ALiquota	Il contributo da versare al Fondo di Previdenza è fissato nella misura del 13,50%. Si rammenta che il contributo si applica sulle provvigioni spettanti agli agenti che operano in forma individuale o sotto forma di società di persone. I contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all'agente anche se non ancora pagate (per competenza).	
OBBLIGO CONTRIBUTIVO	La quota contributiva viene ripartita tra le parti (agente e preponente) nella misura del 50%. Pertanto, ciascuna delle parti avrà a proprio carico una quota pari al 6,75%. La rivalsa, a carico dell'agente, deve essere esercitata dalla ditta preponente all'atto del pagamento delle provvigioni.	
SCADENZE DI PAGAMENTO	I contributi si versano trimestralmente su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il pagamento deve avvenire entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, osservando le seguenti date:	
	Trimestre di riferimento	Scadenza
	I° (1 gennaio 2011 - 31 marzo 2011)	20 MAGGIO 2011
	II° (1 aprile 2011 - 30 giugno 2011)	20 AGOSTO 2011
	III° (1 luglio 2011 - 30 settembre 2011)	20 NOVEMBRE 2011
	IV° (1 ottobre 2011 - 31 dicembre 2011)	20 FEBBRAIO 2012
MASSIMALI PROVVISORIALI	Il regolamento Enasarco prevede che vengano versati dei contributi entro un massimale annuo di provvigioni maturate, con un importo che varia a seconda che l'agente sia pluri o monomandatario. Per l'anno 2011 il limite del massimale provvisoriale annuo è di € 15.810,00 per ciascun preponente dell'agente plurimandatario ed € 27.667,00 per il preponente dell'agente monomandatario. Qualora un rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d'anno, il massimale provvisoriale non è frazionabile.	

<p style="text-align: center;">MINIMALI CONTRIBUTIVI</p>	<p>Per il contributo minimale è prevista la frazionabilità per trimestri in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, con i seguenti principi fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno. In tale ipotesi dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo; ➤ in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempre che in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo. <p>Per l'anno 2011 l'importo del minimale è pari ad € 789,00 per gli agenti monomandatari e ad €396,00 euro per gli agenti plurimandatari.</p>										
<p style="text-align: center;">AGENTI CHE OPERANO SOTTO FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI</p>	<p>Per i preponenti che si avvalgono di agenti che svolgono la loro attività in forma di società di capitali il pagamento dei contributi (in questo caso destinato solo al Fondo di Assistenza e non al Fondo di Previdenza) è a totale carico della ditta mandante, senza osservanza di minimali o massimali. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo di Previdenza.</p> <table border="1" data-bbox="427 929 1417 1317"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Provvigioni annue</th> <th style="text-align: center;">Contributo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Fino ad €13.000.000,00</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Da €13.000.000,01 a €20.000.000,00</td> <td style="text-align: center;">1,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Da €20.000.000,01 a €26.000.000,00</td> <td style="text-align: center;">0,50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Oltre €26.000.000,00</td> <td style="text-align: center;">0,10%</td> </tr> </tbody> </table>	Provvigioni annue	Contributo	Fino ad €13.000.000,00	2,00%	Da €13.000.000,01 a €20.000.000,00	1,00%	Da €20.000.000,01 a €26.000.000,00	0,50%	Oltre €26.000.000,00	0,10%
Provvigioni annue	Contributo										
Fino ad €13.000.000,00	2,00%										
Da €13.000.000,01 a €20.000.000,00	1,00%										
Da €20.000.000,01 a €26.000.000,00	0,50%										
Oltre €26.000.000,00	0,10%										

PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2011

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 maggio al 15 giugno 2011, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI

23 maggio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contratti di Rete Scade oggi il termine per presentare telematicamente le comunicazioni contenenti i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti alle reti d'impresa.
----------------------	---

SCADENZE FISSE

15 maggio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94. ▪ Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. ▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
16 maggio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile (codice tributo 6004). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR 100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. ▪ Versamenti Iva trimestrali I contribuenti Iva trimestrali devono versare entro oggi l'imposta relativa al 1° trimestre 2011, maggiorata dell'1%, utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 6031.
16 maggio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2010, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la terza rata (cod. 6099), maggiorando gli importi da versare degli interessi (cod. 1668). ▪ Dichiarazioni d'intento Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di aprile. ▪ Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del

	<p>contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla prima rata del contributo sul minimale di reddito per l'anno 2011 (primo trimestre). ▪ Versamento del premio Inail Scade oggi, per i soggetti che hanno optato per il pagamento rateale, il termine per il versamento della seconda rata del premio Inail relativo al saldo 2010 e all'acconto 2011, così come risulta dall'autoliquidazione. ▪ Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. ▪ Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
18 maggio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ravvedimento versamenti Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omissi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 18 aprile.
20 maggio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 per mille Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni e per gli enti di volontariato per chiedere la rettifica degli eventuali errori di iscrizione negli elenchi. ▪ Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di aprile, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
20 maggio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versamento dei contributi Enasarco Scade oggi il versamento dei contributi Enasarco dovuti per il trimestre gennaio/marzo 2011. Il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di conto corrente postale precompilato che la Fondazione Enasarco invia alle ditte preponenti iscritte.
25 maggio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
31 maggio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/05/11. ▪ Comunicazione black list Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "black-list" scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese precedente, per i contribuenti tenuti

	<p>a questo adempimento con cadenza mensile.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile 2011. ▪ Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di aprile. ▪ Modello 730/2011 per soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale Scade il termine per la presentazione, al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, o soggetto abilitato del modello 730 e della busta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille, per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. ▪ Consegna prospetto liquidazione relativo al modello 730/2011 Ultimo giorno utile per i datori di lavoro o enti pensionistici che prestano assistenza fiscale per la consegna diretta al dipendente o al pensionato del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3.
<p>15 giugno</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94. ▪ Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. ▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.